

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 125 del 05/02/2024

OGGETTO: Recepimento della Determinazione regionale n. G02316 del 22/02/2023 - Procedura di gara centralizzata, suddivisa in 9 Lotti, finalizzata alla fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio - Lotti nn. 1, 3, 5, 6 e 9. Contestuale previsione di spesa finalizzata alla proroga tecnica del contratto per la fornitura in "full service" di apparecchiature per la VAC Therapy occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1, affidato alla Società H.D. Hospital Device Spa, diretta ad assicurare la continuità in sicurezza delle prestazioni sanitarie. Importo complessivo € 1.516.602,88 IVA inclusa.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02 L'Estensore: GIULIA BOVI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC INGEGNERIA CLINICA	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. SILVIA SERGIO	Ing. SILVIA SERGIO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: SILVIA SERGIO
Data: 16/01/2024 16:41:39 CET

Firmatario: SILVIA SERGIO
Data: 16/01/2024 16:59:26 CET

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO
Data: 18/01/2024 15:33:02 CET

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€4.786,32	2024	CE	516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		
€6.882,84	2024	CE	501010384	Materiale sanitario non sterile farmacia	Dott.ssa Roberta Pavan	SI
€16.613,82	2024	CE	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Dott.ssa Roberta Pavan	SI
€370.854,69	2024	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	SI

La spesa prevista, suddivisa per C.E., per gli anni dal 2025 al 2028 è dettagliata nel corpo dell'atto.

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Firmatario: SILVIA SERGIO
Data: 16/01/2024 17:00:37 CET

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Firmatario: ROBERTA PAVAN
Data: 18/01/2024 10:14:26 CET

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla nota prot. n. 1605 del 04/01/2024

Firmatario: MIRELLA PERACCHI
Data: 24/01/2024 17:30:04 CET

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Firmatario: STEFANIA DI CARLO
Data: 25/01/2024 13:15:22 CET

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

Firmatario: ROBERTA VOLPINI
Data: 31/01/2024 14:28:05 CET

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO
Data: 31/01/2024 14:45:27 CET

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.157 pagine di cui n.145 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE
Data: 05/02/2024 12:46:37 CET

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Ingegneria Clinica;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto *“Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 119 del 07/02/2018 è stata affidata alla Società H.D. Hospital Device Spa la fornitura in *“full service”* di apparecchiature per VAC Therapy occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL Roma 1, per la durata di n. 2 (due) anni con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 (due) anni, come di seguito riportato:
- Lotto 1: n. 4 dispositivi per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero a noleggio, per un importo biennale di € 77.760,00 IVA esclusa – CIG: 69418736D1;
 - Lotto 2: n. 1 dispositivo per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero specifico per il trattamento addominale a noleggio, per un importo biennale di € 100.800,00 IVA esclusa – CIG: 69418850BA;
 - Lotto 3: n. 10 dispositivi per VAC Therapy portatili a noleggio, per un importo biennale di € 194.400,00 IVA esclusa – CIG: 694189267F;
 - Lotto 4: n. 12 dispositivi per VAC Therapy portatili con servizio a chiamata, per un importo biennale di € 86.184,00 IVA esclusa – CIG: 6941901DEA;
- che con Deliberazione n. 502 del 25/06/2020 si è proceduto al rinnovo del suddetto contratto per ulteriori n. 2 (due) anni per un importo complessivo di € 459.144,40 IVA esclusa, pari ad € 560.155,68 IVA inclusa;
- che con Determinazione n. 3196 del 30/12/2020 si è proceduto all'integrazione in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in essere con la Società H.D. Hospital Device Spa per un importo complessivo di € 91.828,80 IVA esclusa, pari ad € 112.031,14 IVA inclusa;
- che con Deliberazione n. 275 del 23/06/2022 si è proceduto ad una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il predetto servizio, limitata nel

tempo e strettamente connessa all'espletamento della nuova procedura di gara, a decorrere dal 16/06/2022 e sino al 31/12/2022, per un importo complessivo di € 149.221,80 IVA esclusa, pari ad € 182.050,60 IVA inclusa, diretta ad assicurare la continuità in sicurezza delle prestazioni sanitarie;

che con Deliberazione n. 380 del 29/12/2022 si è proceduto ad una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il predetto servizio, limitata nel tempo e strettamente connessa all'espletamento della nuova procedura di gara, a decorrere dal 01/01/2023 e sino al 30/06/2023, per un importo complessivo di € 137.743,20 IVA esclusa, pari ad € 168.046,70 IVA inclusa, diretta ad assicurare la continuità in sicurezza delle prestazioni sanitarie;

che con Deliberazione n. 437 del 28/06/2023 si è proceduto ad una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il predetto servizio, limitata nel tempo e strettamente connessa all'espletamento della nuova procedura di gara, a decorrere dal 01/07/2023 e sino al 30/09/2023, per un importo complessivo di € 68.871,60 IVA esclusa, pari ad € 84.023,35 IVA inclusa, diretta ad assicurare la continuità in sicurezza delle prestazioni sanitarie;

che con Deliberazione n. 816 del 04/10/2023 si è proceduto ad una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il predetto servizio, limitata nel tempo e strettamente connessa all'effettivo avvio dei contratti relativi alle convenzioni di cui alla procedura di gara regionale, per un periodo di tre mesi, con decorrenza dal 01/10/2023 e sino al 31/12/2023, per un importo complessivo di € 68.871,60 IVA esclusa, pari ad € 84.023,35 IVA inclusa, diretta ad assicurare la continuità in sicurezza delle prestazioni sanitarie;

PRESTO ATTO

che con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023 la Centrale Acquisti Regione Lazio ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, per un periodo pari a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, suddivisa in 9 lotti, indetta con Determinazione n. G06971 del 31/05/2022 (**All. 1**);

che con Determinazione n. G07317 del 26/05/2023 la Centrale Acquisti Regione Lazio ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 2, disposta con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023, alla rideterminazione della graduatoria, nonché alla nuova aggiudicazione della procedura di gara (**All. 2**);

che con nota registrata al protocollo aziendale n. 132164 del 13/09/2023, la Regione Lazio, a seguito di efficacia dell'aggiudicazione, ha comunicato:

- l'attivazione sulla piattaforma S.TEL.LA. delle Convenzioni per i Lotti 1-3-4-5-6-7-9;
- la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione relativamente al Lotto 2, attualmente pendente giudizio innanzi al TAR Lazio;
- la non aggiudicazione del Lotto 8 per esclusione in fase di verifica amministrativa dell'unica offerta presentata;
- le quote quadriennali di spesa, IVA esclusa, spettanti a ciascuna Azienda sanitaria sulla base dei quantitativi comunicati in sede di rilevazione dei fabbisogni;

che con nota registrata al protocollo aziendale n. 147070 del 10/10/2023, la Regione Lazio ha proceduto alla rettifica dei massimali quadriennali di spesa per Azienda sanitaria;

DATO ATTO

che per quanto di competenza della scrivente Azienda:

- il Lotto 1 - Sistema per medicazione a pressione negativa fisso e portatile – CIG: 91925414CF - è stato aggiudicato alla Società TEGEA SRL per un massimale quadriennale di € 445.982,14 IVA esclusa;
- il Lotto 3 - Sistema per terapia a pressione negativa monouso – CIG: 9192592EE2 - è stato aggiudicato alla Società SMITH & NEPHEW SRL per un massimale quadriennale di € 72.628,71 IVA esclusa;
- il Lotto 4 - Sistema terapeutico a pressione negativa con instillazione/lavaggio – CIG: 91925983D9 - è stato aggiudicato alla Società TEGEA SRL per un massimale quadriennale di € 7.989,16 IVA esclusa;
- il Lotto 5 - Sistema a pressione negativa per il trattamento dell'addome aperto – CIG: 9192607B44 - è stato aggiudicato alla Società SMITH & NEPHEW SRL per un massimale quadriennale di € 253.683,50 IVA esclusa;
- il Lotto 6 - Sistemi per ossigenoterapia topica – CIG: 91926162B4 - è stato aggiudicato alla Società SANACILIA SERVICE SRL per un massimale quadriennale di € 30.088,92 IVA esclusa;
- il Lotto 9 - Fotobiomodulazione con luce blu – CIG: 91926330BC - è stato aggiudicato alla Società EMOLED SRL per un massimale quadriennale di € 329.774,65 IVA esclusa;

che la gara comunitaria centralizzata di cui trattasi prevede la fornitura di apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici, pertanto la UOC Ingegneria Clinica ha proceduto, al fine di garantire un corretto recepimento, nonché una corretta imputazione della spesa da esso derivante, ad una attenta valutazione di concerto con la UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco;

che, considerate le esigenze aziendali, si ritiene opportuno non procedere al recepimento del Lotto 4;

che in relazione alla sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione del Lotto 2 ed alla non aggiudicazione del Lotto 8, la UOC Ingegneria Clinica, con nota registrata al protocollo aziendale n. 137230 del 22/09/2023, ha provveduto a richiedere alla Centrale Acquisti Regione Lazio le modalità con le quali si intende procedere, al fine di provvedere alla conseguente copertura delle forniture oggetto dei suddetti Lotti;

che tutti gli atti di gara sono disponibili integralmente sulla piattaforma regionale S.TEL.LA e che si allega, alla presente deliberazione, copia delle Convenzioni attivate con le suddette Società (**All.3-4-5-6**);

RITENUTO

pertanto necessario procedere con il presente provvedimento al recepimento della Determinazione regionale n. G02316 del 22/02/2023 per i Lotti nn. 1, 3, 5, 6 e 9, per un importo complessivo quadriennale di € 1.132.157,91 IVA esclusa, pari ad € 1.381.232,65 IVA 22% inclusa;

PRESO ATTO

che la scrivente UOC ha provveduto ad acquisire sulla piattaforma ANAC, entro l'importo dei CIG primari dei rispettivi Lotti d'interesse della ASL Roma 1, i "CIG derivati" per i rispettivi importi oggetto del presente recepimento, necessari per procedere agli ordinativi di fornitura, come di seguito riportato:

- Lotto 1 – CIG derivato: A03BC815CF;
- Lotto 3 – CIG derivato: A03BC9DCE8;
- Lotto 5 – CIG derivato: A03BCAFBC3;
- Lotto 6 – CIG derivato: A03BCD7CC5;
- Lotto 9 – CIG derivato: A03BCECE19;

- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 19/04/2022 Asl Roma 1 avente ad oggetto: “Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici”;
- RICHIAMATO** il comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché il comma 5-bis che recita espressamente “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
- ATTESO** che, in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste nel Regolamento sopra citato, il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio	
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo a base d'asta	1.132.157,91 €
totale a)	1.132.157,91 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3 , D.Lgs. n.50/2016	8.477,60 €
b2) incentivi ex art.113, comma 4 , D.Lgs. n.50/2016	2.119,40 €
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	249.074,74 €
totale b)	259.671,74 €
IMPORTO TOTALE a) + b)	1.391.829,65 €

- RITENUTO** di contabilizzare, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l’importo di € 8.477,60 quale quota incentivi ex art.113, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016” l’importo di € 2.119,40 quale quota incentivi ex art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno successivamente ripartite e liquidate con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- ATTESO** che i tempi tecnici connessi alla consegna ed installazione delle nuove apparecchiature fanno ritenere che l’effettivo avvio delle forniture oggetto del presente atto possa presumibilmente avvenire a partire dal 01/04/2024;
- TENUTO CONTO** dell’impossibilità di interrompere l’attività clinica, in relazione alla sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione del Lotto 2 della gara regionale e ai tempi connessi all’effettivo avvio delle nuove forniture, è stata rilevata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di fornitura in “full service” di apparecchiature per VAC Therapy occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL Roma 1 da parte della Società H.D. Hospital Device Spa;
- VISTO** l’ex art. 106, comma 11, dell’ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

STABILITO

quanto sopra, la UOC Ingegneria Clinica ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica, ai sensi dell'ex art. 106, comma 11, dell'ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto stipulato con la Società H.D. Hospital Device Spa di cui alla Deliberazione n. 119 del 07/02/2018, limitata nel tempo e strettamente connessa all'espletamento delle fasi necessarie all'aggiudicazione del Lotto 2 della procedura di gara regionale, nonché all'avvio delle nuove forniture, per un importo complessivo di € 110.959,20 IVA esclusa, pari ad € 135.370,22 IVA 22% inclusa, come di seguito dettagliato:

- Lotto 1 – fornitura di n. 4 dispositivi per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero a noleggio - CIG: 69418736D1, per un periodo di 3 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 31/03/2024, per un importo complessivo di € 11.664,00 IVA esclusa, pari ad € 14.230,08 IVA 22% inclusa;
- Lotto 2 – fornitura di n. 1 dispositivo per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero specifico per il trattamento addominale a noleggio – CIG: 69418850BA, per un periodo di 3 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 31/03/2024, per un importo complessivo di € 15.120,00 IVA esclusa, pari ad € 18.446,40 IVA 22% inclusa;
- Lotto 3 – fornitura in “full service” di n. 10 dispositivi per VAC Therapy portatili a noleggio – CIG: 694189267F, per un periodo di 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 30/06/2024, per un importo complessivo di € 58.320,00 IVA esclusa, pari ad € 71.150,40 IVA 22% inclusa;
- Lotto 4 – fornitura in “full service” di n. 12 dispositivi per VAC Therapy portatili con servizio a chiamata – CIG: 6941901DEA, per un periodo di 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 30/06/2024, per un importo complessivo di € 25.855,20 IVA esclusa, pari ad € 31.543,34 IVA 22% inclusa;

ATTESO

che la spesa complessiva di € 1.516.602,88 IVA 22% inclusa, derivata dall'adozione del presente atto, trova copertura come di seguito riportato:

Bilancio 2024

- € 370.854,69 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria di cui:
 - € 135.370,22 IVA inclusa per la proroga tecnica, ai sensi dell'ex art. 106, comma 11, dell'ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto stipulato con la Società H.D. Hospital Device Spa di cui alla Deliberazione n. 119 del 07/02/2018;
 - € 235.484,47 IVA inclusa per il recepimento della procedura di gara regionale;

€ 16.613,82 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni

€ 6.882,84 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2025

- € 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
- € 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
- € 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2026

- € 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
- € 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
- € 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2027

€ 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
 € 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
 € 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2028

€ 78.494,82 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
 € 5.537,94 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
 € 2.294,28 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

che, con riferimento allo scostamento negativo dei CC.EE. 504020101, 501010308 e 501010384 riferito al budget stanziato e non a quello effettivamente consumato, si precisa che lo stesso deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso, a fronte del budget provvisorio assegnato con nota prot. n. 1605 del 04/01/2024, non può essere ridotta;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di recepire** l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, per un periodo pari a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, disposta con Determinazione regionale n. G02316 del 22/02/2023, per i Lotti nn. 1, 3, 5, 6 e 9, per un importo complessivo quadriennale di € 1.132.157,91 IVA esclusa, pari ad € 1.381.232,65 IVA 22% inclusa, come di seguito dettagliato:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG derivato	AGGIUDICATARIO	Importo 48 mesi IVA esclusa
1	Sistema per medicazione a pressione negativa fisso e portatile	A03BC815CF	TEGEA SRL	€ 445.982,14
3	Sistema per terapia a pressione negativa monouso	A03BC9DCE8	SMITH & NEPHEW SRL	€ 72.628,71
5	Sistema a pressione negativa per il trattamento dell'addome aperto	A03BCAFBC3	SMITH & NEPHEW SRL	€ 253.683,50
6	Sistemi per ossigenoterapia topica	A03BCD7CC5	SANACILIA SERVICE SRL	€ 30.088,92
9	Fotobiomodulazione con luce blu	A03BCECE19	EMOLED SRL	€ 329.774,65

2. **di conferire**, conseguentemente, al Responsabile della UOC Ingegneria Clinica, Ing. Silvia Sergio, delega all'emissione degli ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalle Convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con le aggiudicatrici dei lotti in trattazione, per gli importi di competenza, al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;
3. **di confermare** la prosecuzione del rapporto contrattuale con la Società H.D. Hospital Device Spa, stipulato con Deliberazione n. 119 del 07/02/2018, ai sensi dell'ex art. 106, comma 11, dell'ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata nel tempo e strettamente connessa all'espletamento delle fasi necessarie all'aggiudicazione del Lotto 2 della procedura di gara regionale, nonché all'effettivo avvio delle nuove forniture, per un importo complessivo di € 110.959,20 IVA esclusa, pari ad € 135.370,22 IVA 22% inclusa, come di seguito dettagliato:
- Lotto 1 – fornitura di n. 4 dispositivi per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero a noleggio - CIG: 69418736D1, per un periodo di 3 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 31/03/2024, per un importo complessivo di € 11.664,00 IVA esclusa, pari ad € 14.230,08 IVA 22% inclusa;
 - Lotto 2 – fornitura di n. 1 dispositivo per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero specifico per il trattamento addominale a noleggio – CIG: 69418850BA, per un periodo di 3 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 31/03/2024, per un importo complessivo di € 15.120,00 IVA esclusa, pari ad € 18.446,40 IVA 22% inclusa;
 - Lotto 3 – fornitura in “full service” di n. 10 dispositivi per VAC Therapy portatili a noleggio – CIG: 694189267F, per un periodo di 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 30/06/2024, per un importo complessivo di € 58.320,00 IVA esclusa, pari ad € 71.150,40 IVA 22% inclusa;
 - Lotto 4 – fornitura in “full service” di n. 12 dispositivi per VAC Therapy portatili con servizio a chiamata – CIG: 6941901DEA, per un periodo di 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 30/06/2024, per un importo complessivo di € 25.855,20 IVA esclusa, pari ad € 31.543,34 IVA 22% inclusa;
4. **di imputare** l'importo complessivo di € 1.516.602,88 IVA 22% inclusa come di seguito riportato:

Bilancio 2024

€ 370.854,69 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
€ 16.613,82 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
€ 6.882,84 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2025

€ 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
€ 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
€ 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2026

€ 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
€ 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
€ 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2027

€ 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
€ 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
€ 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2028

€ 78.494,82 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria

€ 5.537,94 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni

€ 2.294,28 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

5. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l’importo di € 8.477,60 quale quota incentivi ex art.113, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pari ad € 2.119,40 quale quota incentivi ex art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da suddividere sugli esercizi di competenza come di seguito riportato:

€ 4.786,32 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2024

€ 1.121,52 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2025

€ 1.121,52 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2026

€ 1.121,52 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2027

€ 2.446,14 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2028

6. **di avvalersi** della clausola di risoluzione anticipata qualora l’aggiudicazione del Lotto 2 della procedura di gara regionale e l’effettivo avvio delle nuove forniture intervengano prima della scadenza del termine contrattuale dell’affidamento di cui trattasi;
7. **di nominare** quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), l’Ing. Irene Amelia Tedesco, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica;
8. **di confermare** l’Ing. Irene Amelia Tedesco, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica, quale DEC del contratto stipulato con la Società H.D. Hospital Device Spa;
9. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTU’ dei poteri previsti:

- dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 05/04/2023;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e

successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Recepimento della Determinazione regionale n. G02316 del 22/02/2023 - Procedura di gara centralizzata, suddivisa in 9 Lotti, finalizzata alla fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio - Lotti nn. 1, 3, 5, 6 e 9. Contestuale previsione di spesa finalizzata alla proroga tecnica del contratto per la fornitura in “full service” di apparecchiature per la VAC Therapy occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1, affidato alla Società H.D. Hospital Device Spa, diretta ad assicurare la continuità in sicurezza delle prestazioni sanitarie. Importo complessivo € 1.516.602,88 IVA inclusa.”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di recepire** l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, per un periodo pari a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, disposta con Determinazione regionale n. G02316 del 22/02/2023, per i Lotti nn. 1, 3, 5, 6 e 9, per un importo complessivo quadriennale di € 1.132.157,91 IVA esclusa, pari ad € 1.381.232,65 IVA 22% inclusa, come di seguito dettagliato:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG derivato	AGGIUDICATARIO	Importo 48 mesi IVA esclusa
1	Sistema per medicazione a pressione negativa fisso e portatile	A03BC815CF	TEGEA SRL	€ 445.982,14
3	Sistema per terapia a pressione negativa monouso	A03BC9DCE8	SMITH & NEPHEW SRL	€ 72.628,71
5	Sistema a pressione negativa per il trattamento dell'addome aperto	A03BCAFBC3	SMITH & NEPHEW SRL	€ 253.683,50
6	Sistemi per ossigenoterapia topica	A03BCD7CC5	SANACILIA SERVICE SRL	€ 30.088,92
9	Fotobiomodulazione con luce blu	A03BCECE19	EMOLED SRL	€ 329.774,65

- di conferire**, conseguentemente, al Responsabile della UOC Ingegneria Clinica, Ing. Silvia Sergio, delega all'emissione degli ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalle Convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con le aggiudicatrici dei lotti in trattazione, per gli importi di competenza, al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;
- di confermare** la prosecuzione del rapporto contrattuale con la Società H.D. Hospital Device Spa, stipulato con Deliberazione n. 119 del 07/02/2018, ai sensi dell'ex art. 106, comma 11, dell'ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata nel tempo e strettamente connessa all'espletamento delle fasi necessarie all'aggiudicazione del Lotto 2 della procedura di gara regionale, nonché all'effettivo avvio delle nuove forniture, per un importo complessivo di € 110.959,20 IVA esclusa, pari ad € 135.370,22 IVA 22% inclusa, come di seguito dettagliato:

- Lotto 1 – fornitura di n. 4 dispositivi per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero a noleggio - CIG: 69418736D1, per un periodo di 3 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 31/03/2024, per un importo complessivo di € 11.664,00 IVA esclusa, pari ad € 14.230,08 IVA 22% inclusa;
- Lotto 2 – fornitura di n. 1 dispositivo per VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero specifico per il trattamento addominale a noleggio – CIG: 69418850BA, per un periodo di 3 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 31/03/2024, per un importo complessivo di € 15.120,00 IVA esclusa, pari ad € 18.446,40 IVA 22% inclusa;
- Lotto 3 – fornitura in “full service” di n. 10 dispositivi per VAC Therapy portatili a noleggio – CIG: 694189267F, per un periodo di 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 30/06/2024, per un importo complessivo di € 58.320,00 IVA esclusa, pari ad € 71.150,40 IVA 22% inclusa;
- Lotto 4 – fornitura in “full service” di n. 12 dispositivi per VAC Therapy portatili con servizio a chiamata – CIG: 6941901DEA, per un periodo di 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino al 30/06/2024, per un importo complessivo di € 25.855,20 IVA esclusa, pari ad € 31.543,34 IVA 22% inclusa;

4. **di imputare** l'importo complessivo di € 1.516.602,88 IVA 22% inclusa come di seguito riportato:

Bilancio 2024

€ 370.854,69 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
 € 16.613,82 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
 € 6.882,84 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2025

€ 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
 € 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
 € 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2026

€ 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
 € 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
 € 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2027

€ 313.979,29 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
 € 22.151,76 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
 € 9.177,12 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

Bilancio 2028

€ 78.494,82 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canoni di noleggio-area sanitaria
 € 5.537,94 IVA inclusa – C.E. 501010308 – Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni
 € 2.294,28 IVA inclusa – C.E. 501010384 – Materiale sanitario non sterile farmacia

5. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l'importo di € 8.477,60 quale quota incentivi ex art.113, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pari ad € 2.119,40 quale quota incentivi ex art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da suddividere sugli esercizi di competenza come di seguito riportato:

€ 4.786,32 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2024
 € 1.121,52 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2025
 € 1.121,52 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2026

€ 1.121,52 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2027

€ 2.446,14 - C.E. 516040605 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 Bilancio 2028

6. **di avvalersi** della clausola di risoluzione anticipata qualora l'aggiudicazione del Lotto 2 della procedura di gara regionale e l'effettivo avvio delle nuove forniture intervengano prima della scadenza del termine contrattuale dell'affidamento di cui trattasi;
7. **di nominare** quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'Ing. Irene Amelia Tedesco, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica;
8. **di confermare** l'Ing. Irene Amelia Tedesco, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica, quale DEC del contratto stipulato con la Società H.D. Hospital Device Spa;
9. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



Direzione: CENTRALE ACQUISTI

Area: MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G02316 del 22/02/2023

Proposta n. 7720 del 22/02/2023

Oggetto:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G06971 del 31/05/2022. Numero gara 8529550. Provvedimento di aggiudicazione ed esclusione.

Proponente:

Estensore	MUGGIA FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MUGGIA FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. LEVANTE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G06971 del 31/05/2022. Numero gara 8529550. Provvedimento di aggiudicazione ed esclusione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”* e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 del 11/05/2022 e n. G17416 del 09/12/2022;

VISTA la DGR n. 605 dell'08/09/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04945 del 27/04/2022 che ha conferito l'incarico di dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione regionale Centrale Acquisti alla Dott.ssa Giorgia Levante;

VISTA la DGR n. 1045 del 30/12/2020 ad oggetto *“Adozione del Piano biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 così come modificato dalla DGR 512/2020”* che prevede tra le iniziative centralizzate da espletare nel periodo di riferimento la procedura di gara per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare agli Enti del SSR;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la Determinazione n. G07507 del 18/06/2021 avente ad oggetto *“Provvedimento di nomina del RUP e costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione per la predisposizione degli atti di gara dell'iniziativa centralizzata per l'acquisizione di sistemi per la terapia a pressione negativa per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”*, con la quale, tra l'altro, si individua quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Francesca Muggia, funzionario in servizio presso l'Area Monitoraggio, Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in ambito sanitario della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione n. G06971 del 31/05/2022 avente ad oggetto *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio. Determina a contrarre. Approvazione atti e indizione gara”*;

DATO ATTO che la procedura di gara è suddivisa in 9 Lotti per un importo complessivo a base di gara di € 22.451.200,00 IVA esclusa e un valore stimato globale dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 25.257.600,00 comprensivo dell'opzione di proroga tecnica degli Ordinativi di fornitura;

SPECIFICATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'attribuzione di massimo 70 punti per il punteggio tecnico e di massimo 30 punti per il punteggio economico;

SPECIFICATO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3, comma 4-bis della Legge Regionale n. 12/2016, come modificato dall'articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, la procedura è interamente svolta in modalità telematica mediante la piattaforma di negoziazione "Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA";

RILEVATO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara alle ore 12:00 del 12/07/2022, sono risultate collocate sulla piattaforma telematica di e-procurement S.TEL.LA. le seguenti offerte, di seguito riportate in ordine cronologico di ricezione:

Operatore economico	Partita IVA	Lotti Offeriti	Data ricezione
EMOLED SRL	IT06620180486	9	07/07/2022 15:43:41
LOHMANN & RAUSCHER SRL	IT00207810284	1,2,5	08/07/2022 12:41:40
CONVATEC ITALIA SRL	IT06209390969	3	08/07/2022 13:24:58
SANACILIA SERVICE SRL	IT15578831008	1,2,4,5,6,7	11/07/2022 15:39:23
TEGEA SRL	IT01740391204	1,2,4,5	11/07/2022 15:41:16
SMITH & NEPHEW SRL	IT00953780962	1,2,3,5	12/07/2022 09:59:48
PAUL HARTMANN SPA	IT02136540230	5	12/07/2022 10:53:37
L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERCIZIO SPA	IT01286700487	8	12/07/2022 11:01:52

VISTA la Determinazione n. G13363 del 04/10/2022 con la quale, in esito all'apertura e verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, è stata disposta:

- l'ammissione alla procedura di gara dei seguenti operatori economici per i corrispondenti Lotti di partecipazione:
 - EMOLED SRL
 - LOHMANN & RAUSCHER SRL
 - CONVATEC ITALIA SRL
 - SANACILIA SERVICE SRL
 - TEGEA SRL
 - SMITH & NEPHEW SRL
 - PAUL HARTMANN SPA
- l'esclusione dalla procedura di gara del seguente operatore economico per il corrispondente Lotto di partecipazione:
 - L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERCIZIO SPA

VISTA la Determinazione n. G14304 del 20/10/2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice, come risulta dai seguenti verbali di seduta riservata e pubbliche virtuale, che anche se materialmente non allegati al presente atto e conservati presso l'Area Monitoraggio, Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in ambito sanitario, ne formano parte integrante e sostanziale, e nello specifico:

- verbale di seduta virtuale del 03/11/2022, nel corso della quale la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche presenti a Sistema e alla verifica della completezza della

documentazione tecnica inserita nelle buste;

- verbali di seduta riservata del 08/11/2022, 15/11/2022, 29/11/2022, 06/12/2022, 13/12/2022, 10/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023 e del 07/02/2023 nel corso delle quali la Commissione ha proceduto alla valutazione tecnica delle offerte e all'inserimento, all'interno della piattaforma, dei punteggi tecnici assegnati, per ciascun concorrente, alle relative offerte;
- verbale di seduta pubblica virtuale del 10/02/2023, nel corso della quale la Commissione:
 - ha proceduto all'apertura delle offerte economiche;
 - ha preso atto della graduatoria generata dalla piattaforma in relazione a ciascun Lotto, come di seguito rappresentato:

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
1	TEGEA SRL	1	88,17	62,62	25,55	3.236.800,00 €	35,78
	SMITH & NEPHEW SRL	2	81,53	53,28	28,25	2.520.000,00 €	50,00
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	3	78,16	48,16	30,00	1.960.000,00 €	61,11
	SANACILIA SERVICE SRL	4	75,16	45,95	29,21	2.223.200,00 €	55,89

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	LOHMANN & RAUSCHER SRL	1	78,77	48,77	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	TEGEA SRL	2	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SANACILIA SERVICE SRL	3	75,89	49,69	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	SMITH & NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
3	SMITH & NEPHEW SRL	1	89,53	64,17	25,36	3.120.000,00 €	13,33
	CONVATEC ITALIA SRL	2	85,05	55,05	30,00	2.760.000,00 €	23,33

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
4	TEGEA SRL	1	80,41	65,16	15,25	2.587.200,00 €	2,00
	SANACILIA SERVICE SRL	2	79,55	49,55	30,00	2.136.000,00 €	19,09

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
5	SMITH & NEPHEW SRL	1	84,76	57,21	27,55	1.620.000,00 €	43,75
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2	76,04	51,91	24,13	2.070.000,00 €	28,13
	SANACILIA SERVICE SRL	3	72,08	46,18	25,90	1.854.000,00 €	35,63
	PAUL HARTMANN S.P.A.	4	65,12	35,12	30,00	1.206.000,00 €	58,13
	TEGEA SRL				64,64		4.464.000,00 €

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
6	SANACILIA SERVICE SRL	1	98,00	68,00	30,00	898.200,00 €	9,27

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
7	SANACILIA SERVICE SRL	1	96,00	66,00	30,00	1.050.000,00 €	4,55

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
9	EMOLED SRL	1	98,00	68,00	30,00	599.000,00 €	0,17

PRESO ATTO che per il Lotto 5 il concorrente TEGEA SRL risulta aver offerto un importo complessivo pari a € 4.464.000,00, superiore al valore posto a base d'asta pari a € 2.880.000,00, e pertanto deve essere escluso dalla procedura ai sensi dei paragrafi 16 e 21 del Disciplinare di gara;

CONSIDERATO che, ai sensi ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono risultate sospette di anomalia le seguenti offerte:

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico
1	TEGEA SRL	1	88,17	62,62	25,55
5	SMITH & NEPHEW SRL	1	84,76	57,21	27,55

DATO ATTO che il RUP, con i verbali in atti, prot. n. 0191538 del 20/02/2023e prot. n. 0191545 del 20/02/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegati, valutati i giustificativi presentati dai sopra indicati concorrenti, ha dichiarato le relative offerte congrue e sostenibili rispetto alle attività correlate alla fornitura richiesta, quali previste dal Capitolato tecnico e dalle relative offerte tecniche;

RITENUTO pertanto di:

- approvare l'operato del RUP, di cui ai verbali richiamati in superiori premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegati;
- approvare l'operato della Commissione giudicatrice, di cui ai verbali richiamati in superiori premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegati;
- disporre l'esclusione dell'offerta del concorrente TEGEA SRL per il Lotto 5, ai sensi dei paragrafi 16 e 21 del Disciplinare di gara, per aver offerto un importo complessivo superiore al valore posto a base d'asta pari a € 2.880.000,00;
- approvare la graduatoria determinatasi all'esito delle operazioni di gara e disporre l'aggiudicazione della procedura in favore dei concorrenti collocati al primo posto per ciascun Lotto come sopra riportato, con i quali si procederà alla stipula delle Convenzioni quadro;
- di dare atto che per il Lotto 8 non si procede ad aggiudicazione in quanto, con precedente Determinazione n. G13363 del 04/10/2022 sopra richiamata, all'esito della verifica amministrativa è stata disposta l'esclusione dell'unica offerta presentata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento sarà notificato ai concorrenti;

DATO ATTO che la Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile della sottoscrizione, per ciascun Lotto, delle Convenzioni con gli aggiudicatari;

TENUTO CONTO che le Aziende Sanitarie contraenti sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli Ordinatori di fornitura emessi in esecuzione delle Convenzioni che saranno stipulate a seguito dell'aggiudicazione della gara e, in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 - che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima - nomineranno un proprio Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'esecuzione del contratto;

DATO ATTO che il presente provvedimento, unitamente ai verbali di seduta pubblica virtuale e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

CONSIDERATO che il servizio di pubblicità legale dell'esito di gara da pubblicare sulla GURI e l'avviso per estratto da pubblicare su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale sarà svolto dalla società Vivenda S.r.l. a seguito dell'affidamento, disposto con la determinazione G07247 del 07/06/2022, a suo favore del "Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Regione Lazio

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento, in conformità all'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP, di cui ai verbali di sedute pubbliche e riservate richiamati in premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegati;
2. di approvare l'operato della Commissione giudicatrice, di cui ai verbali di sedute pubbliche e riservate richiamati in premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegati;
3. di disporre l'esclusione dell'offerta del concorrente TEGEA SRL per il Lotto 5, ai sensi dei paragrafi 16 e 21 del Disciplinare di gara, per aver offerto un importo complessivo pari a € 4.464.000,00, superiore al valore posto a base d'asta pari a € 2.880.000,00;
4. di approvare la graduatoria determinatasi all'esito delle operazioni di gara come di seguito riportata e disporre l'aggiudicazione della procedura in favore dei concorrenti collocati al primo posto per ciascun Lotto, con i quali si procederà alla stipula delle Convenzioni quadro:

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
1	TEGEA SRL	1	88,17	62,62	25,55	3.236.800,00 €	35,78
	SMITH & NEPHEW SRL	2	81,53	53,28	28,25	2.520.000,00 €	50,00
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	3	78,16	48,16	30,00	1.960.000,00 €	61,11
	SANACILIA SERVICE SRL	4	75,16	45,95	29,21	2.223.200,00 €	55,89

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	LOHMANN & RAUSCHER SRL	1	78,77	48,77	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	TEGEA SRL	2	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SANACILIA SERVICE SRL	3	75,89	49,69	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	SMITH & NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
3	SMITH & NEPHEW SRL	1	89,53	64,17	25,36	3.120.000,00 €	13,33
	CONVATEC ITALIA SRL	2	85,05	55,05	30,00	2.760.000,00 €	23,33

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
4	TEGEA SRL	1	80,41	65,16	15,25	2.587.200,00 €	2,00
	SANACILIA SERVICE SRL	2	79,55	49,55	30,00	2.136.000,00 €	19,09

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
5	SMITH & NEPHEW SRL	1	84,76	57,21	27,55	1.620.000,00 €	43,75
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2	76,04	51,91	24,13	2.070.000,00 €	28,13
	SANACILIA SERVICE SRL	3	72,08	46,18	25,90	1.854.000,00 €	35,63
	PAUL HARTMANN S.P.A.	4	65,12	35,12	30,00	1.206.000,00 €	58,13
	TEGEA SRL	ESCLUSA PER SUPERAMENTO BASE D'ASTA					

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
6	SANACILIA SERVICE SRL	1	98,00	68,00	30,00	898.200,00 €	9,27

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
7	SANACILIA SERVICE SRL	1	96,00	66,00	30,00	1.050.000,00 €	4,55

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
9	EMOLED SRL	1	98,00	68,00	30,00	599.000,00 €	0,17

5. di dare atto che per il Lotto 8 non si procede ad aggiudicazione in quanto, con precedente Determinazione n. G13363 del 04/10/2022 richiamata in premesse, all'esito della verifica amministrativa è stata disposta l'esclusione dell'unica offerta presentata;
6. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo agli aggiudicatari, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di revocare l'aggiudicazione fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
7. di subordinare, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito favorevole delle verifiche sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;
8. di notificare, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento ai concorrenti;
9. di trasmettere gli atti per l'emissione degli Ordinativi di fornitura alle Aziende Sanitarie le quali sosterranno le relative spese di gestione e di esecuzione e, in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 - che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima -, nomineranno un proprio Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'esecuzione del contratto;
10. di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
12. di pubblicare il presente provvedimento, in conformità all'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del medesimo agli interessati.

Il Direttore
Andrea Sabbadini

Direzione: CENTRALE ACQUISTI**Area:** MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO**DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N.** G07317 **del** 26/05/2023**Proposta n.** 20406 **del** 25/05/2023**Oggetto:**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G06971 del 31/05/2022. Numero gara 8529550. Annullamento in autotutela aggiudicazione del Lotto 2 disposta con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023, rideterminazione della graduatoria e nuova aggiudicazione.

Proponente:

Estensore	MUGGIA FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MUGGIA FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. LEVANTE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G06971 del 31/05/2022. Numero gara 8529550. Annullamento in autotutela aggiudicazione del Lotto 2 disposta con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023, rideterminazione della graduatoria e nuova aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”* e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 del 11/05/2022 e n. G17416 del 09/12/2022;

VISTA la DGR n. 605 dell'08/09/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04945 del 27/04/2022 che ha conferito l'incarico di dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione regionale Centrale Acquisti alla Dott.ssa Giorgia Levante;

VISTA la DGR n. 1045 del 30/12/2020 ad oggetto *“Adozione del Piano biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 così come modificato dalla DGR 512/2020”* che prevede tra le iniziative centralizzate da espletare nel periodo di riferimento la procedura di gara per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare agli Enti del SSR;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.e ii.;

VISTA la Determinazione n. G07507 del 18/06/2021 avente ad oggetto *“Provvedimento di nomina del RUP e costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione per la predisposizione degli atti di gara dell'iniziativa centralizzata per l'acquisizione di sistemi per la terapia a pressione negativa per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”*, con la quale, tra l'altro, si individua quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Francesca Muggia, funzionario in servizio presso l'Area Monitoraggio, Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in ambito sanitario della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione n. G06971 del 31/05/2022 avente ad oggetto *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio. Determina a*

contrarre. Approvazione atti e indizione gara”;

VISTA la Determinazione n. G13363 del 04/10/2022 con la quale, in esito all’apertura e verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, è stata disposta:

- l’ammissione alla procedura di gara dei seguenti operatori economici per i corrispondenti Lotti di partecipazione:
 - EMOLED SRL
 - LOHMANN & RAUSCHER SRL
 - CONVATEC ITALIA SRL
 - SANACILIA SERVICE SRL
 - TEGEA SRL
 - SMITH & NEPHEW SRL
 - PAUL HARTMANN SPA
- l’esclusione dalla procedura di gara del seguente operatore economico per il corrispondente Lotto di partecipazione: L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI ESERCIZIO SPA

VISTA la Determinazione n. G14304 del 20/10/2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. G02316 del 22/02/2023 con la quale è stata approvata la graduatoria determinatasi a conclusione delle operazioni di gara e disposta l’aggiudicazione della procedura in favore dei concorrenti primi graduati, subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;

DATO ATTO che per il Lotto 2 risulta la seguente graduatoria approvata:

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	LOHMANN&RAUSCHER SRL	1	78,77	48,77	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	TEGEA SRL	2	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SANACILIA SERVICE SRL	3	75,89	49,69	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	SMITH&NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

PRESO ATTO che in data 27/03/2023 è stato notificato dall’operatore economico SANACILIA SERVICE SRL ricorso al TAR Lazio, acquisito agli atti con prot. n. 0340246 del 27/03/2023, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’aggiudicazione del Lotto 2 come disposta con la sopra richiamata Determinazione n. G02316 del 22/02/2023;

CONSIDERATO che, al fine della disamina dei motivi di ricorso relativi alla valutazione tecnica, il RUP ha convocato la Commissione giudicatrice;

TENUTO CONTO che, in seduta riservata in data 17/04/2023, come da verbale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato, la Commissione giudicatrice ha rilevato la sussistenza di un’incongruenza nella valutazione dell’offerta del ricorrente per il criterio n. 6 “Manutenzione e sanificazione” e pertanto ha ricalcolato il punteggio tecnico conseguentemente spettante sulla base del metodo del confronto a coppie applicato per la valutazione del criterio medesimo e, in corrispondenza, il punteggio tecnico spettante all’offerta del concorrente LOHMANN&RAUSCHER SRL;

TENUTO CONTO che, all’esito, la graduatoria per il Lotto 2 è risultata rideterminata come segue:

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	SANACILIA SERVICE SRL	1	79,89	53,69	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	LOHMANN&RAUSCHER SRL	2	77,45	47,45	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	TEGEA SRL	3	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SMITH&NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

PRESO ATTO che, a seguito del ricalcolo del punteggio tecnico, l'offerta dell'operatore economico SANACILIA SERVICE SRL non raggiunge la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che in data 26/04/2023 è stato notificato ricorso incidentale da parte del controinteressato LOHMANN&RAUSCHER SRL, acquisito agli atti con prot. n. 0453987 del 26/04/2023, per l'esclusione dell'operatore economico SANACILIA SERVICE SRL dalla procedura di gara;

VISTO il verbale di seduta riservata del 24/05/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato, nel quale il RUP:

- prende atto dell'esito del riesame effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta del 17/04/2023 e della conseguente rideterminazione della graduatoria di gara;
- a seguito dell'esame delle eccezioni sollevate dal controinteressato LOHMANN&RAUSCHER SRL in sede incidentale, conferma la graduatoria come rideterminata per il Lotto 2 e formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico SANACILIA SERVICE SRL;

RITENUTO di approvare l'operato della Commissione giudicatrice e del RUP, di cui rispettivamente ai verbali di sedute del 17/04/2023 e del 24/05/2023, e per l'effetto procedere a:

- approvare la nuova graduatoria del Lotto 2 della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, come rideterminata in esito al riesame della Commissione giudicatrice in seduta del 17/04/2023;
- disporre, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 2 disposta in favore dell'operatore economico LOHMANN&RAUSCHER SRL con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023;
- disporre l'aggiudicazione del Lotto 2 in favore dell'operatore economico SANACILIA SERVICE SRL, ora primo in graduatoria;

DATO ATTO che, in capo all'aggiudicatario, sono conclusi i controlli per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 83 del D.Lgs n. 50/2016 e sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al cui positivo esito resta subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del medesimo decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è notificato ai concorrenti del Lotto 2, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e alle Aziende sanitarie per gli atti di competenza finalizzati al recepimento dell'aggiudicazione e all'adesione alla Convenzione quadro che sarà stipulata con l'aggiudicatario;

DATO ATTO che il presente provvedimento, unitamente ai verbali sopra richiamati, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, altresì, di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di rettifica dell'aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

CONSIDERATO che il servizio di pubblicità legale del bando di gara da pubblicare sulla GURI e l'avviso

per estratto da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale sarà svolto dalla società Vivenda Srl a seguito dell'affidamento, con Determinazione n. G07247 del 07/06/2022, del "Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Giunta della Regione Lazio" e attivazione del servizio a partire dal 01/09/2022;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento, in conformità all'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul "Profilo di committente" della stazione appaltante, accessibile dal sito www.regione.lazio.it, sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato della Commissione giudicatrice e del RUP, di cui rispettivamente a verbali di sedute del 17/04/2023 e del 24/05/2023 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento benché non materialmente allegati;
2. di approvare la graduatoria come rideterminata per il Lotto 2 in esito al riesame della Commissione giudicatrice in seduta del 17/04/2023 e di seguito riportata:

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	SANACILIA SERVICE SRL	1	79,89	53,69	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	LOHMANN&RAUSCHER SRL	2	77,45	47,45	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	TEGEA SRL	3	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SMITH&NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

3. di disporre, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 2 disposta in favore dell'operatore economico LOHMANN&RAUSCHER SRL con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023;
4. di disporre l'aggiudicazione del Lotto 2 in favore dell'operatore economico SANACILIA SERVICE SRL, ora primo in graduatoria;
5. di dare atto che, in capo all'aggiudicatario, sono conclusi i controlli per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 83 del D.Lgs n. 50/2016 e sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al cui positivo esito resta subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del medesimo decreto;
6. di notificare il presente provvedimento ai concorrenti del Lotto 2, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e alle Aziende sanitarie per gli atti di competenza finalizzati al recepimento dell'aggiudicazione e all'adesione alla Convenzione quadro che sarà stipulata con l'aggiudicatario;
7. di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di sedute riservate, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di rettifica dell'aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
9. di pubblicare il presente provvedimento, in conformità all'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul "Profilo

di committente” della stazione appaltante, accessibile dal sito www.regione.lazio.it, sezione “*Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti*”, sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del medesimo agli interessati.

Il Direttore
Andrea Sabbadini

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA
TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE

**CONVENZIONE****PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO****LOTTI 1 e 4*****TRA***

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, nella persona di Andrea Sabbadini, [REDACTED] in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n.605 del 08/09/2020,

E

L’Impresa TEGEA SRL, con sede in, San Giovanni in Persiceto (BO), Via della Colombaia n. 12, CAP 40017, C.F. n. 01740391204, e P. IVA n. 01740391204 , iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, al n. 01740391204, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bologna, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Alessandro Micheli, [REDACTED] in qualità di procuratore speciale, autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli da procura rep. 28594/ racc. 18679 del 28/01/2015, Notaio DANIELA CENNI, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

A. la Regione Lazio, con Determinazione n. G06971 del 31/05/22, ha indetto una “Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 107-296611 del 03/06/2022 e sulla GURI n. 67 del



10/06/2022;

- B. con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e 4 della procedura di gara;
- C. il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare per la stipula della Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- F. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- G. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- H. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinatori di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- I. resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende sanitarie; parimenti, ciascuna Azienda sanitaria potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinatori di Fornitura che ha emesso l'Azienda sanitaria stessa;

- J. la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- K. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con DGR n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
- a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati concernenti la "Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio";
 - b. **Aziende sanitarie:** si intendono le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura;
 - c. **Fornitore:** il soggetto che sottoscrive la Convenzione Quadro ed eroga la fornitura.
 - d. **Convenzione quadro (anche solo Convenzione):** il contratto stipulato tra la Regione ed il

Fornitore aggiudicatario che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara.

- e. **Contratto / Ordinativo di Fornitura:** atto formale di adesione delle Aziende sanitarie alla Convenzione Quadro, mediante il quale le stesse acquistano i prodotti, impegnando il fornitore alla prestazione richiesta.
- f. **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.
- g. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Lazio, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto



di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito a favore della Stazione Appaltante ai fini della stipula della presente Convenzione;
 - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere).
6. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda sanitaria:
 - nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del D.E.C. laddove previsto;
 - richiesta e custodia dei depositi cauzionali definitivi costituiti a favore delle Aziende sanitarie ai fini della stipula degli Ordinativi di Fornitura
 - emissione di Ordinativi di Fornitura;
 - verifica quali-quantitativa di cui all'art. 10 della presente Convenzione;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - monitoraggio della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;
 - ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

Articolo 4

Oggetto della fornitura

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura dei sistemi di cui ai Lotti 1 e 4, così come descritti



dall'Allegato 4 – *Capitolato Tecnico*.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera contraente a fornire i prodotti oggetto della presente procedura di gara, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato Tecnico, Disciplinare e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari per il Lotto 1 a Euro 5.040.000,00 IVA esclusa, per il Lotto 4 a Euro 2.640.000,00 IVA esclusa.
3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
4. Sono ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
5. La Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente, tramite proprio rappresentante;
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato e

inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie ed Ospedaliera, mediante apposito modulo presente sulla piattaforma di e-procurement regionale S.TEL.LA.. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Durata della Convenzione

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per successivi 12 mesi.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende



sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura principali.

4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende sanitarie danno origine ad un contratto per l'affidamento della fornitura oggetto del Lotto di gara di durata di 48 mesi successivi all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Regione Lazio.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà risolvere il Contratto / Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della



Convenzione Quadro.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con tali Aziende sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni



contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione quadro, a:
 - a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione quadro e negli Atti di gara;
 - b. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti
 - d. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - e. manlevare e tenere indenne la Regione nonché l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla fornitura resa in modalità diversa rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - f. garantire la dovuta diligenza ed una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore;



- g. inviare, con cadenza annuale, alla Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, un report riepilogativo delle quantità complessive consegnate per singolo Lotto e per ciascuna Azienda sanitaria
- h. elaborare report specifici, in formato elettronico, su richiesta scritta della Regione Lazio e/o dell'Azienda Contraente, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta;
- i. mettere a disposizione un numero di telefono o indirizzo e-mail, come indicato al paragrafo 6.13 del Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione

1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di Fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico e in tutti gli atti di gara, in particolare:
 - La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica presentata;
 - I servizi connessi alla fornitura e le attività connesse alla consegna devono essere erogati nella modalità di cui al Capitolato tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica presentata;
 - In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato tecnico di gara
3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L'erogazione della fornitura dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria.
5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
6. Il Fornitore deve erogare la fornitura nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali

di cui oltre.

7. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula della presente Convenzione, la disponibilità di un numero verde/recapito telefonico dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico di gara.

Articolo 11

Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende sanitarie hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda sanitaria in forza dei singoli ordini sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.
2. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di prodotto;
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero



emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. La Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.

Articolo 13

Revisione prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende



Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente, dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, e dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi
3. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria o Ospedaliera soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza
7. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà



gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda sanitaria richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Inadempimenti e penali

- In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dalla presente Convenzione, la Regione Lazio o l'Azienda Sanitaria applicheranno una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:
 - Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo del contratto;
 - Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo del contratto;
 - Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo annuo del contratto.
- Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Penali in favore delle Aziende Sanitarie

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nella consegna del prodotto oggetto della fornitura	0,01% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Ritardo nel ritiro e sostituzione dei prodotti resi e/o contestati a seguito di esito negativo dell'attività di verifica e/o di collaudo	0,1% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Ritardo nella consegna di eventuale reportistica richiesta, superiore ai 15 giorni dalla richiesta	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
In tutti gli altri casi di inadempimenti e/o disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste nel Capitolato tecnico	Fino a € 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Azienda Contraente

Penali in favore delle Direzione regionale Centrale Acquisti

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nella trasmissione della reportistica annuale che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 6.14 del Capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione del contact center di cui al paragrafo 6.13 del Capitolato	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo

- Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.



4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. La Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. In particolare:
 - a) per le somme dovute alla Regione Lazio, mediante prelievo dalla cauzione definitiva;
 - b) per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica oltre che mediante prelievo dalla cauzione definitiva.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Stazione Appaltante, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione della Convenzione per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso la Regione Lazio potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione e l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura.
9. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Contraente avrà la



facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

10. La mancata applicazione della clausola sociale rappresenta grave inadempimento che dà luogo all'immediata risoluzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura

Articolo 18

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. In particolare, il Fornitore si impegna a costituire la garanzia definitiva di cui sopra suddividendola come segue:
 - a) **a favore della Regione Lazio per l'1% dell'importo** dovuto ai sensi dell'art. 103 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo della Convenzione;
 - b) **a favore dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per il restante 99% dell'importo** dovuto ai sensi dell'art. 103 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo del Contratto / Ordinativo di Fornitura.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura;
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La cauzione opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti



dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. Le Aziende Sanitarie possono svincolare la cauzione progressivamente e proporzionalmente, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Contraenti e/o la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Direzione regionale Centrale Acquisti nonché le Aziende Sanitarie e Ospedaliere hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D.Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa



1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda sanitaria, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e Penali", alla presente Convenzione;
 - e) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" alla presente Convenzione;
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;



- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presente Convenzione;
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente Convenzione;
 - n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.L.gs 50/2016.
4. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice civile.
 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende sanitarie.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero



importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria e/o della regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 22

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Aziende sanitarie e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Azienda sanitaria o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;



- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Azienda sanitaria, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.
 6. L' Azienda sanitaria può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie.
 8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende e le singole Aziende sanitarie o ospedaliere potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.



Articolo 23

Cessione della Convenzione

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende sanitarie un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie.
3. La Regione Lazio e le Aziende sanitarie si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da



affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Aziende sanitarie, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alessandro Michelini il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: telefono [REDACTED], indirizzo PEC tegea@pec.tegea.com, indirizzo e-mail tegea@tegea.com
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda sanitaria. L'avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

Articolo 27

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio: PEC prog.consumisanitari@regione.lazio.legalmail.it
 - TEGEA SRL: PEC: tegea@pec.tegea.com
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicilia, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) Posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 28



Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende sanitarie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende sanitarie, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta



imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende sanitarie di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) fornire altresì alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;



- g) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - h) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata mediante scrittura privata sottoscritta con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 30

Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli ordinativi con le Aziende sanitarie, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende sanitarie.

Articolo 31

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per

inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 32**Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 2 sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Amministrazione Sanitaria o Ospedaliera interessata.

Articolo 33**Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà



derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 34

Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Alessandro Michelini, in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 5 - Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 6 - Modalità di conclusione; Art. 7 - Durata della Convenzione; Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Art. 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 - Corrispettivi; Art. 14 - Fatturazione e pagamenti; Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 16 - Trasparenza; Art. 17 - Inadempimenti e penali; Art. 18 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 20 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 - Cessione della Convenzione; Art. 24 - Subappalto; Art. 26 - Responsabile della Fornitura; Art. 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 30 - Spese amministrative; Art. 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 32 - Foro competente; Art. 33 - Clausola finale; Art. 34 - Accettazione espressa clausole contrattuali.

Direzione Regionale Acquisti*



Il Fornitore*

Firmato digitalmente da:
MICHELINI ALESSANDRO
Data: 04/08/2023 11:59:19

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA
TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE



CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO

LOTTI 3 e 5

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, nella persona di Andrea Sabbadini, [REDACTED] in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n.605 del 08/09/2020,

E

L’Impresa Smith & Nephew srl, con sede in Sesto San Giovanni (MI) CAP 20099, Viale Edison 110, C.F. n. 09331210154 e P. IVA n. 00953780962, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n 09331210154, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi di seguito definita “Fornitore”, nella persona di MAINO STEFANIA, [REDACTED] in qualità di PROCURATORE, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da NOTAIO FEDERICO PRINETTI in data 28 luglio 2015 (n. di Rep. 4773, n: di racc. 2145), congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- A. la Regione Lazio, con Determinazione n. G06971 del 31/05/22, ha indetto una “Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio”, il cui bando è



stato pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 107-296611 del 03/06/2022 e sulla GURI n. 67 del 10/06/2022;

- B. con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 3 e 5 della procedura di gara;
- C. il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare per la stipula della Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- F. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- G. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- H. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- I. resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende sanitarie; parimenti, ciascuna Azienda sanitaria potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli



Ordinativi di Fornitura che ha emesso l'Azienda sanitaria stessa;

- J. la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- K. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con DGR n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

- 1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati concernenti la "Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio";
 - b. **Aziende sanitarie:** si intendono le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura;
 - c. **Fornitore:** il soggetto che sottoscrive la Convenzione Quadro ed eroga la fornitura.

- d. Convenzione quadro (anche solo Convenzione):** il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara.
- e. Contratto / Ordinativo di Fornitura:** atto formale di adesione delle Aziende sanitarie alla Convenzione Quadro, mediante il quale le stesse acquistano i prodotti, impegnando il fornitore alla prestazione richiesta.
- f. Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.
- g. Sito:** lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via graduata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Lazio, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito a favore della Stazione Appaltante ai fini della stipula della presente Convenzione;
 - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere).
6. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda sanitaria:
 - nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del D.E.C. laddove previsto;
 - richiesta e custodia dei depositi cauzionali definitivi costituiti a favore delle Aziende sanitarie ai fini della stipula degli Ordinativi di Fornitura
 - emissione di Ordinativi di Fornitura;
 - verifica quali-quantitativa di cui all'art. 10 della presente Convenzione;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - monitoraggio della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;
 - ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

Articolo 4

Oggetto della fornitura

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione,

applicabile ai contratti concernenti la fornitura dei sistemi di cui ai Lotti 3 e 5, così come descritti dall'Allegato 4 – *Capitolato Tecnico*.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera contraente a fornire i prodotti oggetto della presente procedura di gara, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato Tecnico, Disciplinare e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari per il Lotto 3 a Euro 3.600.000,00 IVA esclusa, per il Lotto 5 a Euro 2.880.000,00 IVA esclusa.
3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
4. Sono ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
5. La Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente, tramite proprio rappresentante;
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura



sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato e inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, mediante apposito modulo presente sulla piattaforma di e-procurement regionale S.TEL.LA.. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Durata della Convenzione

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per successivi 12 mesi.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.



3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura principali.
4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende sanitarie danno origine ad un contratto per l'affidamento della fornitura oggetto del Lotto di gara di durata di 48 mesi successivi all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Regione Lazio.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà risolvere il Contratto / Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di



sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione Quadro.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati



con tali Aziende sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione quadro, a:
 - a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione quadro e negli Atti di gara;
 - b. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti
 - d. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - e. manlevare e tenere indenne la Regione nonché l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla fornitura resa in modalità diversa rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - f. garantire la dovuta diligenza ed una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto



dalla normativa in vigore;

- g. inviare, con cadenza annuale, alla Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, un report riepilogativo delle quantità complessive consegnate per singolo Lotto e per ciascuna Azienda sanitaria
- h. elaborare report specifici, in formato elettronico, su richiesta scritta della Regione Lazio e/o dell'Azienda Contraente, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta;
- i. mettere a disposizione un numero di telefono o indirizzo e-mail, come indicato al paragrafo 6.13 del Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione

1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di Fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico e in tutti gli atti di gara, in particolare:
 - La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica presentata;
 - I servizi connessi alla fornitura e le attività connesse alla consegna devono essere erogati nella modalità di cui al Capitolato tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica presentata;
 - In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato tecnico di gara
3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L'erogazione della fornitura dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria.
5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
6. Il Fornitore deve erogare la fornitura nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella



documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula della presente Convenzione, la disponibilità di un numero verde/recapito telefonico dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico di gara.

Articolo 11

Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende sanitarie hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda sanitaria in forza dei singoli ordini sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.
2. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di prodotto;
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e



dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. La Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.

Articolo 13

Revisione prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento



dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente, dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, e dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi
3. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria o Ospedaliera soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza
7. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile.). Resta tuttavia espressamente inteso che in

nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordini di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 Codice civile. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, presso cui i pagamenti devono essere effettuati sono i seguenti:

2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende sanitarie le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano



eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda sanitaria e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda sanitaria stessa.
6. L'Azienda sanitaria verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di Fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda sanitaria richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Inadempimenti e penali

1. In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dalla presente Convenzione, la Regione Lazio o l'Azienda Sanitaria applicheranno una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:
- Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo del contratto;
 - Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo del contratto;
 - Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo annuo del contratto.
2. Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Penali in favore delle Aziende Sanitarie

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nella consegna del prodotto oggetto della fornitura	0,01% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Ritardo nel ritiro e sostituzione dei prodotti resi e/o contestati a seguito di esito negativo dell'attività di verifica e/o di collaudo	0,1% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Ritardo nella consegna di eventuale reportistica richiesta, superiore ai 15 giorni dalla richiesta	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
In tutti gli altri casi di inadempimenti e/o disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste nel Capitolato tecnico	Fino a € 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione



	dell'Azienda Contraente
--	-------------------------

Penali in favore delle Direzione regionale Centrale Acquisti

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nella trasmissione della reportistica annuale che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 6.14 del Capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione del contact center di cui al paragrafo 6.13 del Capitolato	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo

3. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. La Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. In particolare:
 - a) per le somme dovute alla Regione Lazio, mediante prelievo dalla cauzione definitiva;
 - b) per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme

dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica oltre che mediante prelievo dalla cauzione definitiva.

7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Stazione Appaltante, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione della Convenzione per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso la Regione Lazio potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione e l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura.
9. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. La mancata applicazione della clausola sociale rappresenta grave inadempimento che dà luogo all'immediata risoluzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura

Articolo 18

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. In particolare, il Fornitore si impegna a costituire la garanzia definitiva di cui sopra suddividendola come segue:
 - a) **a favore della Regione Lazio per l'1% dell'importo** dovuto ai sensi dell'art. 103 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo della Convenzione;



- b) **a favore dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per il restante 99% dell’importo** dovuto ai sensi dell’art. 103 del Codice, da calcolare sull’importo complessivo del Contratto / Ordinativo di Fornitura.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile, nascenti dall’esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura;
 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
 5. La cauzione opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 6. Le Aziende Sanitarie possono svincolare la cauzione progressivamente e proporzionalmente, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%
 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Contraenti e/o la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Direzione regionale Centrale Acquisti nonché le Aziende Sanitarie e Ospedaliere hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D.Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione



ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda sanitaria, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e Penali", alla presente Convenzione;



- e) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" alla presente Convenzione;
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presente Convenzione;
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privata



- altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente Convenzione;
- n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.L.gs 50/2016.
4. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice civile.
 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende sanitarie.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria e/o della regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 22

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Aziende sanitarie e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il



- concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Azienda sanitaria o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Azienda sanitaria, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.
 6. L'Azienda sanitaria può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo



Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende e le singole Aziende sanitarie o ospedaliere potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23

Cessione della Convenzione

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in



subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'ATTIVITA' LOGISTICA CON PIATTAFORMA SMOW, SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE, CONSEGNE E RITIRO

nelle seguenti percentuali:

- Lotto 3: 4%
- Lotto 5: 5%

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto
6. Il Fornitore è responsabile nei confronti delle Aziende Contraenti della perfetta esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 2, lett. c) della L. n. 108 del 2021, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Aziende Contraenti

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Contraenti potranno risolvere l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 105, comma 20, del medesimo Decreto.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende sanitarie un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie.
3. La Regione Lazio e le Aziende sanitarie si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle



iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Aziende sanitarie, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra ELENA GANDINI il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare [REDACTED] indirizzo PEC, indirizzo e-mail maria.gandini@smith-nephew.com, pec: smith-nephew-asdtender@pec.it .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda sanitaria. L'avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

Articolo 27

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio: PEC prog.consumisanitari@regione.lazio.legalmail.it
 - Sanacilia Service Srl, PEC: smith.nephew.asdtender@pec.it
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicilia, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) Posta elettronica certificata (PEC).



Articolo 28

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende sanitarie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende sanitarie, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con